

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALLIEVI

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 107 del 15 aprile 2015 - Allegato n.2

Aggiornamento: delibera n. 5 del Consiglio di Istituto dell'11 aprile 2016

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza"

VISTO l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato

VISTO il CCNL del comparto scuola 2006-09, Capo IV (docenti) e capo V (personale ATA)

TENUTO CONTO che al Dirigente Scolastico spettano obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo nell'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 del Codice Civile) e che, quindi, deve garantire la sicurezza della scuola e provvedere a quanto necessario per evitare possibili fonti di rischio

TENUTO CONTO che l'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, n. 5424)

TENUTO CONTO che la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo

TENUTO CONTO che la responsabilità dei docenti sussiste anche nei confronti di alunni (singoli o in gruppo) provenienti da classi diverse, che siano stati loro espressamente affidati

TENUTO CONTO che il dovere di vigilanza è annoverato anche tra gli obblighi contrattuali spettanti al personale ATA e che il profilo professionale dei collaboratori scolastici individua mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione

Art. 1 - Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

1. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

2. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e nell'impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

3. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
4. Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:
- a. gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo
 - b. il comportamento degli alunni non si traduca in atti dannosi nei confronti di terzi
 - c. gli alunni non restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi
5. I docenti si adoperano affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare verificano che:
- a. i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti
 - b. le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza
 - c. non siano consumati nelle aule durante le lezioni merende o bevande
 - d. non si fumi all'interno dell'istituto e nelle sue pertinenze
 - e. i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni
6. Il Dirigente o i suoi collaboratori sono tempestivamente informati di eventuali comportamenti scorretti.
7. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi incarica un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
8. Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.
9. Gli alunni non escono dall'aula per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale...). Per queste necessità i docenti si rivolgono al personale ausiliario.
10. Gli insegnanti evitano, nei casi di comportamenti indisciplinati, di far sostare gli alunni in corridoio senza che sia garantita una opportuna vigilanza.
11. I collaboratori scolastici, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.
12. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

Art. 2. - Vigilanza durante l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico

1. L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi come previsto dal Piano dell'offerta formativa. Tali orari sono portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

2. Gli adulti che accompagnano gli alunni a scuola non possono accedere ai locali scolastici se non per gravi e giustificati motivi: il personale docente e ausiliario è tenuto ad invitare al rispetto di tale norma.
3. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono presenti in istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
4. Gli alunni entrano nell'area di pertinenza della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
5. I genitori che ne abbiano effettiva e comprovata necessità possono chiedere l'autorizzazione per l'ingresso anticipato dei figli (prescuola) per un tempo che di norma non può superare i **venti** minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
6. Sono autorizzati ad entrare anticipatamente anche gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, qualora l'arrivo sia previsto prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni.
7. La vigilanza sugli alunni che entrano anticipatamente è affidata - di norma - ai collaboratori scolastici.
8. I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, accompagnano gli alunni nelle rispettive aule dove:
 - a. fanno subito l'appello e prendono nota sul registro di classe degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, specificando il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
 - b. verificano, controfirmano e annotano sul registro di classe le giustificazioni di assenza e ritardo;
 - c. annotano sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere, il giorno successivo, il controllo al docente della prima ora;
 - d. segnalano tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia
9. All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Art. 3. - Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

1. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici favoriscono l'avvicinarsi degli insegnanti effettuando la vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni rimangono nelle aule.
2. I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", si fanno trovare davanti all'aula interessata al momento del cambio di turno.
3. I docenti che hanno terminato il turno di servizio oppure sono liberi nell'ora successiva non lasciano gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.
4. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

5. Il docente che lascia la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico o da un collega, si reca tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
6. I docenti verificano la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e registrano le variazioni comunicando tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.
7. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, si accertano di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
8. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

Art. 4. - Vigilanza durante l'intervallo

1. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.
2. In particolare i docenti:
 - a. sorvegliano durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervengono nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento consono all'ambiente scolastico
 - b. fanno rispettare le normali condizioni di sicurezza prevenendo, per quanto è possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e accorgimenti
 - c. regolano un accesso ordinato ai servizi
 - d. controllano che gli alunni non si allontanino dall'istituto
3. Al suono della campanella che segnala l'inizio dell'intervallo in ogni aula almeno una finestra viene aperta, a seconda delle condizioni climatiche, per consentire un adeguato ricambio d'aria.
4. Gli alunni rimangono nei bagni per il tempo strettamente necessario, al fine di dare la possibilità a tutti di servirsene; gli incaricati della sorveglianza intervengono in caso di comportamento scorretto degli alunni.
5. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno collaborano con gli insegnanti nella vigilanza.
6. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti rientrano nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito che, contestualmente, si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.
7. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza del docente sostituito.

Art. 5 - Vigilanza durante i trasferimenti da un'aula all'altra

1. Gli alunni sono accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Qualora se ne ravvisi la necessità, tali trasferimenti possono essere effettuati anche con la collaborazione del personale ausiliario.
2. I docenti di Scienze Motorie e Sportive accompagnano gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere effettuati con la collaborazione del personale ausiliario.
3. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni nel corso dell'attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente (per iscritto) eventuali manomissioni o malfunzionamenti. **La vigilanza deve essere effettuata anche durante la permanenza degli alunni negli spogliatoi, rimanendo nei pressi degli stessi, richiamando gli studenti a tenere comportamenti corretti e prestando la massima attenzione a qualunque segnale che possa lasciar prevedere azioni inopportune.**
4. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori sono effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
5. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.
6. L'istituto non risponde di oggetti e danaro lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Art. 6. - Vigilanza durante la refezione

1. Durante la refezione il personale docente incaricato della vigilanza (in base all'orario scolastico) è tenuto ad assistere al corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione e consumo del cibo.
2. Per tutto il tempo viene garantita la vigilanza e organizzato il tempo residuo rispetto al consumo del pasto per evitare che gli alunni mettano in atto comportamenti e giochi pericolosi.
3. Gli insegnanti presenti alla mensa abitano gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controllano ed educano a comportamenti corretti.
4. Nella scuola dell'infanzia, durante la mensa scolastica, i collaboratori scolastici si affiancano ai docenti. Durante questo intervallo di tempo le sezioni sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza.

Art. 7. - Vigilanza durante l'uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni

1. All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria sono sempre ritirati da un genitore o da una persona maggiorenne da essi delegata.
2. Gli alunni che utilizzano lo scuolabus per il rientro a casa sono affidati da un docente o da un collaboratore scolastico al personale preposto al trasporto degli alunni che li prende in custodia durante il viaggio.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico sono accompagnati da un docente fino al pulmino che staziona, in loro attesa, a motore spento. Una volta saliti, gli alunni sono presi in consegna dall'adulto accompagnatore presente sul mezzo. Qualora i pulmini, a causa di un imprevisto,

arrivassero in ritardo, i docenti dovranno vigilare con estrema attenzione e soprattutto dovranno tenere lontano gli alunni dalle aree di manovra. Soltanto quando i mezzi saranno fermi potranno avvicinarsi e far salire i bambini.

3. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

4. Gli adulti che ritirano gli alunni da scuola non possono accedere ai locali scolastici se non per gravi e giustificati motivi: il personale docente e ausiliario è tenuto ad invitare al rispetto di tale norma.

5. La famiglia fornisce le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

6. In assenza del genitore all'uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l'alunno al collaboratore scolastico e provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila sull'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o di persona delegata. Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenta **entro 1 ora**, dopo aver avvisato la Dirigenza, si avvisano l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori.

7. Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici affiancano i docenti e controllano il transito degli alunni.

8. Gli alunni possono uscire dall'edificio prima del termine delle lezioni solo se ritirati da un genitore o da un adulto, appositamente delegato dai genitori stessi e munito di documento di riconoscimento.

Art. 8. - Uscita autonoma degli alunni di scuola secondaria

1. I genitori degli alunni di scuola secondaria impossibilitati al ritiro dei propri figli e alla delega di persona adulta concordano con la scuola le modalità per l'uscita autonoma degli alunni compatibilmente con il livello di maturazione del ragazzo e delle condizioni ambientali.

2. Nella richiesta indirizzata al Dirigente scolastico i genitori:

a. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori

b. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia

c. dichiarano di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne all'uscita da scuola

d. dichiarano di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche ed il comportamento abituale del figlio;

e. descrivono il tragitto casa-scuola e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;

f. si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni;

g. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

3. Il provvedimento di autorizzazione adottato dal Dirigente scolastico viene revocato qualora vengano meno le condizioni di sicurezza dichiarate dalla famiglia che ne costituiscono i presupposti.
4. Al fine di verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza nel momento dell'uscita al termine delle lezioni, i docenti accompagnano gli alunni della scuola secondaria al cancello dell'edificio.

Art. 9. - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

1. La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni disabili in situazione di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 10. - Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi di istruzione è costantemente assicurata dai docenti accompagnatori secondo le modalità contenute nel Regolamento di istituto per i viaggi di istruzione.

Art. 11. - Infortuni e malori degli alunni

1. In caso di malore lieve l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo soccorso. Se il malessere persiste viene avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni.
2. In caso di incidenti o malori di una certa gravità il personale presente informa tempestivamente la famiglia e allerta il 118.
3. Nel caso in cui l'alunno debba essere portato al Pronto soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili l'alunno è accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.
4. Al verificarsi di un infortunio gli insegnanti (o i collaboratori scolastici nel caso di incidenti ad alunni affidati alla loro vigilanza) devono produrre immediatamente apposita dichiarazione dettagliata tendente a descrivere la dinamica dell'accaduto.

Art. 12. - Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

1. In caso di sciopero il personale docente e il personale collaboratore scolastico in servizio hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola.

Art. 13. - Norme finali

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di istituto.
2. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengono conto delle differenti realtà dei plessi e nel rispetto del presente Regolamento sono definite dai responsabili di plesso in accordo con la Dirigenza.